



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5
C.F. 86001550580

tel. 0774/923002 – fax 0774/923135
P.IVA 02145891004

PROT. 575 DATA 13.06.2014

ORDINANZA N. 09 DEL 13/06/2014

IL SINDACO

Premesso che periodicamente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato d'incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, diventi nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;

Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché alla rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Tenuto conto altresì della possibilità d'incendio di sterpaglie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;

Vista la legge 353/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la deliberazione di GRL del 16/09/2011 n. 415 "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - periodo 2011 - 2014 che stabilisce all'art. 2, che il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi è individuato dal 15 giugno al 30 settembre, come del resto indicato dalla citata legge quadro 353/2000;

Visto l'art. 255 del D Lgs 152/2006;

Visto il D Lgs 285/1992;

Visti gli artt. 90,91,92,93,94,95 e 96 del regolamento Regionale n. 7/2005;

ORDINA

I singoli privati e tutti gli Enti pubblici e privati, in qualità di proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, i detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di elettrodotti, di linee ferroviarie e stradali, i responsabili di cantieri edili e stradali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto. Inoltre:

- i soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi e altri agenti infestanti;
- in tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi, lavori atti a prevenire eventuali incendi;

- è vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni d'acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvatici;
- i soggetti su indicati e in particolar modo i proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;
- i proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade per tutte le strade correnti lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
- di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia che dovranno essere comunque **ULTIMATI ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2014**, con avvertenza in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;
- tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati o per legge. Sarà consentita la bruciatura dei detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla - osta di questo Comune, al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
- Nel periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2014** è vietato bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali interpoderali, provinciali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
- **NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2014** stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietati, ai sensi dell'art. 10 c. 5 della legge 353 del 21/11/2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio.
- I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

SI DISPONE

- Che chiunque violi la presente Ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:
 - A. Nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di € 137,55 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art. 195 del D Lgs 285/1992.

- B. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentasti, sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00;
- C. nel caso di mancata pulizia di aree incolte, da rifiuti vari, ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 ad € 600,00 ai sensi dell'art. 255 del D Lgs 152/2006;
- D. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D Lgs 152/2006 già citato;
- E. Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO ALL 30 SETTEMBRE sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della legge 353 del 21/11/2000. A carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i telefoni istituzionali dei VV.FF. n. 115, Corpo Forestale dello Stato n. 1515 sala Operativa Regionale n. 803555 e Comando della Polizia Municipale n. 0774/923002.

Vivaro Romano lì 13/06/2014

IL SINDACO

dott. Francesco Mezzaroma.